Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26 OTTOBRE 2010.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Giuseppe Benedetti.

Deliberazione 26 ottobre 2010, n.80:

Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), articolo 11, comma 1. Approvazione programma di intervento finanziario per l'anno 2010

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), concernente l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della stessa legge, ovvero in caso di contatto diretto di aree con valore di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) che di si discostano in misura superiore a 5 decibel (dB)(A) di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore);

Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) che detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti e che, in particolare, all'articolo 8 ribadisce l'obbligo da parte dei comuni di adozione di un apposito piano di risanamento acustico qualora non possano rispettare, nel quadro della classificazione del territorio, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto sopra indicato e qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione individuati attraverso l'approvazione del piano di classificazione acustica;

Visto che lo stesso articolo 8 della 1.r. 89/1998 stabilisce che, se alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica sussistano le condizioni sopra elencate, il comune provvede entro dodici mesi all'approvazione del piano di risanamento e che, qualora il superamento dei valori di attenzione si verifichi successivamente, provvede entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei limiti da parte degli organi comunali competenti;

Visto l'articolo 11, comma 1 della 1.r. 89/1998, il quale prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base dei piani comunali di risanamento acustico e dei piani di azione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) relativi agli assi stradali principali di competenza delle province, approvi un programma triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico;

Visto l'articolo 11, comma 3 della l.r. 89/1998 secondo il quale non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano di classificazione acustica nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all'intero territorio comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2000, n. 77 (Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico"), che detta tra l'altro i criteri tecnici per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico e per la valutazione delle priorità temporali di intervento di bonifica acustica nell'ambito degli stessi piani;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 231 (Articolo 11 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione primo stralcio (anni 2003 – 2005) del programma regionale di intervento finanziario per la bonifica dell'inquinamento acustico);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 2004, n. 150 (Articolo 11 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del programma di intervento finanziario per la bonifica dell'inquinamento acustico);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2007, n. 95 (Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 11 comma 1. Approvazione del programma di intervento finanziario per gli anni 2007 – 2009);

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);

Visto l'articolo 3, comma 2, della l.r. 14/2007 in cui si prevede che il piano regionale di azione ambientale (PRAA) detti gli indirizzi a cui i piani e gli atti di programmazione di settore debbono attenersi, provvedendo in particolare alla individuazione di aree di azione prioritaria e dei relativi macrobiettivi;

Considerato che lo stesso articolo prevede che il PRAA determini la finalizzazione e l'allocazione delle risorse disponibili tra le diverse aree di azione prioritaria e tra i macrobiettivi, anche individuando gli specifici interventi determinandone i risultati attesi e gli indicatori;

Visto l'articolo 3 comma 3 della l.r. 14/2007 il quale prevede che il PRAA, per quanto concerne gli interventi dei piani di settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, autorizza la relativa spesa fino all'approvazione o all'aggiornamento dei piani di settore;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 14 marzo 2007, n. 32 che approva il piano regionale di azione ambientale 2007 – 2009, ed in particolare il macrobiettivo C2 "Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, all'inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti" dell'area di azione "Ambiente e salute", obiettivo specifico "Contributo regionale alla realizzazione dei piani comunali di risanamento acustico ex articolo 8 l.r. 89/98";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2010, n. 136 (Documento di attuazione per l'anno 2010 del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007 – 2010), che prenota per gli interventi di attuazione del PRAA 2007 – 2010, per l'obiettivo specifico di cui sopra, la somma di euro 2.814.115,47 sull'unità previsionale di base (UPB) 4.2.7 (Tutela dall'inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico e luminoso – spese di investimento);

Visto l'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004), ed in particolare i commi 16, 17 e 18 recanti le condizioni per il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;

Considerato che la deliberazione del Consiglio regionale 95/2007 dispone che il successivo programma regionale di intervento finanziario, di cui all'articolo 11 della 1.r. 89/1998, si applicherà prioritariamente agli interventi: n. 80 (Casa di cura Dott. Gianpieri) e n. 82 (Scuola materna San Giuseppe) nel Comune di Ponsacco; n. 81 (Viale Togliatti – Ariosto - H1) nel Comune di Sesto Fiorentino; n. 83 (Asilo nido loc. Sagginale) nel Comune di Borgo San Lorenzo, di cui all'allegato B della stessa deliberazione;

Considerato che alla data del 29 luglio 2010 ai fini dell'articolo 11, comma 1 della 1.r. 89/19981, i comuni di: Calenzano, Carrara, Figline Valdarno, Firenze, Lucca, Livorno, Pitigliano, Ponte Buggianese, Prato, Rignano sull'Arno, Rosignano Marittimo, San Giuliano Terme, tutti dotati di piano comunale di classificazione acustica, approvato in ottemperanza ai disposti dell'articolo 11, comma 3, della 1.r. 89/1998, hanno provveduto a predisporre e ad approvare il piano comunale di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 8 della 1.r. 89/1998, e ne hanno trasmesso copia alla Giunta regionale;

Preso atto dei criteri di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 77/2000, parte 5, per l'individuazione dell'elenco regionale delle priorità degli interventi di risanamento acustico di cui al punto precedente, e l'assegnazione dei relativi contributi;

Considerato che sulla base dei criteri di cui sopra e dei piani presentati dai comuni di Calenzano, Carrara, Figline Valdarno, Firenze, Lucca, Livorno, Pitigliano, Ponte Buggianese, Prato, Rignano sull'Arno, Rosignano Marittimo, San Giuliano Terme, nonché degli interventi prioritari di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 95/2007 nei comuni di Ponsacco, Sesto Fiorentino e Borgo San Lorenzo, la competente struttura della direzione generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilità ha redatto l'elenco delle priorità degli interventi di risanamento acustico riportato nell'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che sulla base della documentazione agli atti, tutti gli interventi di cui all'allegato A costituiscono investimenti ai sensi dell'articolo 3 della 1. 350/2003 e quindi possono usufruire del contributo regionale;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale 136/2010, nell'ambito del macrobiettivo C2 "Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti" dell'area di azione "Ambiente e salute", obiettivo specifico "Attuazione della normativa esistente da parte dei Comuni, delle Province e degli Enti Gestori delle infrastrutture di trasporto" prevede il sostegno della Regione al progetto interprovinciale "Leopoldo" della Provincia di Lucca finalizzato alla predisposizione di linee guida per la progettazione ed il controllo delle pavimentazioni stradali per la viabilità ordinaria provinciale, nonché allo studio e messa a punto di nuove pavimentazioni di tipo fonoassorbente e di metodiche efficaci per la valutazione in termini di risposta acustica, i cui primi risultati saranno disponibili a partire dal 2011;

Ritenuto opportuno stralciare dall'elenco delle priorità degli interventi di risanamento acustico di cui all'allegato A gli interventi che prevedono l'utilizzo di pavimentazioni di tipo fonoassorbente come riportato nell'allegato B che forma parte integrante della presente deliberazione, e di limitare il programma di intervento finanziario di cui all'articolo 11, comma 1 della 1.r. 89/1998, al solo anno 2010 in attesa dei risultati del progetto "Leopoldo";

Considerato che sulla base del criterio di cui sopra la competente struttura della direzione generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilità ha elaborato l'elenco delle priorità di risanamento acustico per l'anno 2010 riportato nell'allegato C che forma parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno approvare l'elenco degli interventi di risanamento acustico per l'anno 2010 e assegnare i relativi contributi agli interventi come riportato nell'allegato C secondo le disponibilità individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 136/2010 di attuazione del PRAA per l'anno 2010;

Dato atto che per il finanziamento dei restanti interventi si provvederà in via prioritaria nell'ambito del successivo programma di intervento finanziario;

Richiamata la legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali);

Considerato che la dimostrazione dell'impiego dei fondi assegnati dovrà tenere conto delle finalizzazioni di spesa specificate nella presente deliberazione e che la documentazione relativa dovrà essere fornita entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, con le modalità fissate dallo specifico disciplinare tecnico, di cui all'allegato D, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sottoscritto dal soggetto beneficiario;

Ritenuto di ammettere la possibilità che vengano realizzate varianti ai singoli interventi, rimodulando le economie all'interno dello stesso comune per interventi previsti nello stesso anno;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 78 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012) che approva il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale 2010 - 2012;

Delibera

1) di approvare l'elenco regionale delle priorità degli interventi di risanamento acustico per l'anno 2010 di cui all'allegato C che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare ai sensi dell'articolo 11 della 1.r. 89/1998 il seguente programma regionale di intervento finanziario da attuarsi secondo le priorità definite nell'allegato C per un totale di euro 2.814.115,47 distribuiti come di seguito riportato per comune in ordine alfabetico e meglio specificato nell'allegato E che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

2.1.Contributi per l'anno 2010

euro	62.943,00
euro	86.280,00
euro	58.386,17
euro	1.576.399,60
euro	30.500,00
euro	464.000,00
euro	59.160,22
euro	63.472,37
euro	111.631,74
euro	25.800,00
euro	275.542,37
euro	2.814.115,47
	euro euro euro euro euro euro euro euro

- 3) che il successivo programma di intervento finanziario di cui all'articolo 11 della 1.r. 89/1998 si applicherà prioritariamente agli interventi dei comuni che alla data della presente deliberazione hanno presentato la richiesta di finanziamento;
- 4) di finalizzare i contributi sopra riportati alla realizzazione dei corrispondenti interventi di cui all'allegato C alla presente deliberazione;
- 5) di ammettere varianti dei singoli interventi, con rimodulazione delle economie all'interno dello stesso comune limitatamente ad interventi previsti nello stesso allegato C;
- 6) di richiamare l'attenzione dei comuni di: Borgo San Lorenzo, Calenzano, Figline Valdarno, Firenze, Livorno, Lucca, Pitigliano, Ponsacco, Ponte Buggianese, Rosignano Marittimo e Sesto Fiorentino, relativamente ai piani comunali di risanamento acustico, sulla necessità di fornire entro un anno dall'assegnazione dei fondi la dimostrazione del loro impiego e la relativa documentazione nonché una relazione illustrativa dell'attività svolta;
- 7) di richiamare l'attenzione dei comuni beneficiari al rispetto delle modalità attuative fissate dal disciplinare tecnico di cui all'allegato D della presente deliberazione che i comuni devono sottoscrivere;
- 8) di dare atto che la copertura finanziaria delle spese individuate con il presente atto è assicurata dalle risorse iscritte nell'UPB n. 4.2.7 (Tutela dall'inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico e luminoso spese di investimento), per euro 2.814.115,47 del bilancio di previsione per l'esercizio 2010;
- 9) di prendere atto che le somme che verranno erogate costituiscono contributo straordinario e che pertanto i comuni dovranno assolvere agli obblighi di rendicontazione ai sensi della legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali).;
- 10) di prendere atto che i contributi erogati nel presente programma saranno destinati alla realizzazione di interventi che appartengono alle casistiche previste dall'articolo 3, comma 18 della legge 350/2003 (Finanziaria 2004).

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C, D, E, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE	I SEGRETARI
Roberto Giuseppe Benedetti	Daniela Lastri
	Gian Luca Lazzeri